

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO
FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA CLINICA**

TRA

l'Università degli Studi di Pavia, in persona del Rettore Pro-tempore Prof. Angiolino Stella, nato a Molino dei Torti(AL) il 13.06.1937, domiciliato per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65;

E


l'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola - ASL VCO, in persona del Direttore Generale Dr. Adriano Giacoletto, nato a Colleferretto (VC) il 27/9/1958, domiciliato per la carica in Omegna (VB), Via Mazzini, n. 117; Castelnuovo

PREMESSO CHE:

- L'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- L'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982, n. 162, stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le Università e le Aziende Sanitarie di cui all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni;
- Il D. M. MIUR in data 01.08.2005 e s.m. che ha determinato il "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria" introducendo nuovi ordinamenti didattici;
- Il D. M. MIUR in data 29.03.2006 ha stabilito, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 368/1999, gli standard ed i requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
- Con D. P. C. M. in data 6 Luglio 2007 è stato definito lo schema tipo di contratto annuale di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 368/99 e successive modifiche, finalizzato esclusivamente all'apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della Scuola;

E' PREMESSO INOLTRE CHE:

- E' interesse della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica dell'Università degli Studi di Pavia (di seguito denominata Scuola) ottenere che i medici in formazione ad essa iscritti possano, da un lato, completare la loro esperienza professionale nei vari settori della Patologia Clinica e, dall'altro, avvalersi delle strutture operative e della casistica clinica della suddetta Azienda per l'approfondimento sul piano scientifico delle relative problematiche al fine anche delle elaborazioni di tesi di specializzazione;
- L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola - ASL VCO, con nota del 10.09.2012, ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;



VISTE LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL:

- Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica in data 24.10.2012;
- Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 25.10.2012;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
(Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

ART. 2
(Finalità)

L'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola – ASL VCO consente all'Università degli Studi di Pavia l'utilizzo delle strutture poste a disposizione per le attività didattico – formative della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicite nel presente Accordo.

ART. 3
(Impegni assunti dalla struttura)

L'Azienda per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 mette a disposizione le strutture, i servizi logistici ed il personale laureato, tecnico, paramedico ed ausiliario, nonché gli ambulatori e laboratori specialistici definiti nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

L'Azienda assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell'allegato A; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 11 comma 2°.

L'Azienda si impegna, altresì:

- a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola;
- a rispettare la programmazione della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica;
- a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali della struttura da accreditare siano adeguate agli standard previsti per la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica;
- a garantire, per la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica, l'utilizzo esclusivo di un numero di posti letto/attrezzature adeguato alla formazione;
- ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale.

ART. 4
(Impegni assunti dall'Università)

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato A, unicamente per l'espletamento delle attività didattico – formative dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

ART. 5
(Attività formativa specialistica)

Le strutture messe a disposizione dall'ente convenzionato saranno frequentate dai medici in formazione che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica, di cui agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. n. 368/99.

Le parti concordano che la sottoscrizione di tale contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti.

Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specialistica si impegna a seguire il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste da ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Ogni attività formativa è

2



assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato *curriculum* professionale e di documentata capacità didattico – formativa.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alle attività dell'Unità Operativa, finalizzate al conseguimento degli obiettivi formativi assegnati dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire, sono programmati dal Consiglio della Scuola d'intesa con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle Aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale.

Il Dirigente responsabile dell'Unità Operativa / Struttura Complessa convenzionata, presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espletta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati. Il libretto personale di formazione sarà altresì completato con il giudizio del docente-tutore preposto alle singole attività svolte dallo specializzando.

Ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 368/99, per la durata della formazione che si svolge a tempo pieno, al medico è inibito l'esercizio di attività libero – professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.

ART. 6

(Nomina dei professori a contratto e dei tutori)

L'Università, su proposta del Consiglio di Facoltà, d'intesa con il Consiglio della Scuola, all'inizio di ogni anno accademico potrà affidare ad esperti appartenenti all'Azienda le funzioni di professore a contratto, nel rispetto della normativa vigente e ai sensi del "Regolamento recante la disciplina dei Professori a contratto" dell'Università degli Studi di Pavia, per lo svolgimento di corsi specialistici, anche integrativi dei corsi ufficiali, finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico – pratiche.

A tale riguardo, l'Azienda autorizza sin d'ora i propri dipendenti, in tal senso qualificati, a partecipare eventualmente, senza onere alcuno per l'Università, all'attività didattica della Scuola, fatto salvo il consenso degli interessati.

L'attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del *curriculum* professionale dello stesso.

ART. 7

(Oneri delle parti contraenti)

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'ente convenzionato.

Ai sensi del comma 3 dell'art 41 del Decreto Legislativo 17-8-1999 n. 368, l'Azienda presso il quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART. 8

(Prevenzione e Sicurezza)

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del D. Lgs n. 81/2008, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Azienda convenzionata e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, l'Azienda, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al 1° comma, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Azienda medesima.

I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Azienda ospitante.



ART. 9

(Trattamento dei dati personali)

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Decreto Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

L'Azienda si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

I medici in formazione sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l'ente convenzionato, secondo quanto previsto dal succitato Decreto Legislativo.

ART. 10

(Durata)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella del Corso di Specializzazione in Patologia Clinica (5 anni), a decorrere dall'anno accademico 2011/2012 e pertanto fino al termine dell'anno accademico 2015/2016, oltre il quale potrà essere espressamente rinnovata mediante formale provvedimento, previa richiesta esplicita di una delle due parti e accordo fra le parti stesse.

ART. 11

(Recesso)

Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della scuola.

ART. 12

(Imposte)

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura ed a spese dell'Ente, salvo che lo stesso goda dall'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Le disposizioni convenzionali si intendono applicabili anche agli specializzandi non medici in quanto compatibili.

Pavia, 08 NOV. 2012

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

Il Rettore

(Prof. Angiolino Stella)



ASL VCO

Il Direttore Generale

(Dr. _____)

ALLEGATO A

Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica dell'Università degli Studi di Pavia

Strutture convenzionate con l'ASL VCO:

- **Presidio Ospedaliero di Verbania:**
- Unità Operativa di Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia

